



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 5.7.2016
COM(2016) 450 final

2016/0208 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{ SWD(2016) 223 final }

{ SWD(2016) 224 final }

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta stabilisce una serie di misure volte a contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo e ad assicurare una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie e delle società nell'ambito del quadro giuridico preventivo in vigore nell'Unione, vale a dire la direttiva (UE) 2015/849 (in appresso, la “quarta direttiva antiriciclaggio”)¹. La proposta apporta anche, di conseguenza, alcune modifiche alle pertinenti norme di diritto societario di cui alla direttiva 2009/101/CE².

Con l'adozione, nel maggio 2015, della normativa antiriciclaggio aggiornata, l'Unione europea ha compiuto un importante passo avanti migliorando l'efficacia dell'azione dell'UE nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo.

Tuttavia negli ultimi tempi la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta. Al contempo, grazie ai progressi nel settore delle tecnologie e delle comunicazioni, con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale è facile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo creando in maniera semplice e rapida una struttura stratificata di società di comodo che operano attraversando le frontiere e le giurisdizioni, rendendo così estremamente difficile rintracciare l'origine del denaro. In questo modo i riciclatori di denaro, gli evasori fiscali, i truffatori, i terroristi e gli altri criminali riescono a coprire le proprie tracce.

Un sistema finanziario solido, dotato di strumenti analitici e controlli adeguati, può, contribuendo ad individuare gli schemi anomali di operazioni, agevolare la comprensione dei collegamenti, delle reti e delle minacce di terroristi e criminali e portare all'adozione di misure preventive adeguate da parte delle autorità competenti. Tuttavia persistono lacune nella sorveglianza dei numerosi mezzi finanziari utilizzati dai terroristi, che vanno dal contante al commercio di beni culturali, dalle valute virtuali alle carte prepagate anonime. La presente proposta intende colmare queste lacune, evitando tuttavia inutili ostacoli al funzionamento dei pagamenti e dei mercati finanziari per imprese e cittadini onesti, in modo da conciliare l'esigenza di una maggiore sicurezza con la tutela dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati, e delle libertà economiche.

Oltre alle questioni legate al finanziamento del terrorismo, sono emerse anche gravi lacune nella trasparenza delle operazioni finanziarie a livello mondiale, che evidenziano come spesso le giurisdizioni offshore siano utilizzate come sedi di entità intermediarie che spezzano i collegamenti diretti tra l'effettivo proprietario e i beni posseduti, in molti casi allo scopo di evitare o eludere le imposte. La presente proposta è volta a impedire l'occultamento di fondi

¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

² Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

su vasta scala, che può ridurre l'efficacia della lotta contro la criminalità finanziaria, e a garantire una maggiore trasparenza delle imprese, in modo che i loro titolari effettivi o altre costruzioni giuridiche non possano nascondersi dietro identità riservate.

Nell'agenda europea sulla sicurezza³, la Commissione ha indicato come priorità il miglioramento del quadro giuridico dell'UE per la lotta al terrorismo. Le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 novembre 2015⁴, del Consiglio "Economia e finanza" dell'8 dicembre 2015⁵ e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2015⁶ hanno sottolineato la necessità di intensificare ulteriormente i lavori in questo settore, sulla base dei miglioramenti apportati alla quarta direttiva antiriciclaggio.

Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha presentato un piano d'azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo⁷ incentrato su due linee di intervento principali: utilizzare i movimenti finanziari per seguire le tracce dei terroristi e impedire loro di trasferire fondi e altri beni, e smantellare le fonti delle entrate delle organizzazioni terroristiche colpendone le capacità di raccolta fondi. Il piano d'azione ha annunciato una serie di misure operative e legislative mirate da attuare rapidamente, tra cui figura anche la presente proposta.

Il 12 febbraio 2016 il Consiglio "Economia e finanza" ha chiesto alla Commissione di presentare quanto prima, e comunque non oltre il secondo trimestre del 2016, una proposta di modifica della quarta direttiva antiriciclaggio. Il 22 aprile 2016 anche il Consiglio ECOFIN informale ha chiesto interventi volti in particolare a migliorare l'accessibilità dei registri dei titolari effettivi, a chiarire i requisiti di registrazione dei trust, ad accelerare l'interconnessione dei registri nazionali dei titolari effettivi, a promuovere lo scambio automatico di informazioni sui titolari effettivi e a rafforzare le norme di adeguata verifica della clientela⁸. Nella risoluzione del 16 dicembre 2015⁹ il Parlamento europeo aveva già sottolineato che un miglioramento della trasparenza, del coordinamento e della convergenza relativamente alle politiche in materia di imposte societarie fornisce un quadro efficace per garantire una concorrenza equa tra le imprese nell'Unione e tutelare i bilanci statali da esiti avversi.

La proposta di modifica della quarta direttiva antiriciclaggio è anche in linea con gli sviluppi a livello globale. A livello internazionale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con le risoluzioni 2199(2015) e 2253(2015), ha chiesto di adottare misure per impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali. Inoltre la dichiarazione del G20 del 18 aprile 2016 ha invitato il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali a presentare proposte preliminari per migliorare l'attuazione delle norme internazionali in materia di trasparenza, anche per quanto riguarda la disponibilità di informazioni sulla titolarità effettiva e il loro scambio a livello internazionale.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza (COM(2015) 185 final).

⁴ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/>

⁵ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/12/08-ecofin-conclusions-corporate-taxation/>

⁶ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/12/18-euco-conclusions/>

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo (COM(2016) 50 final).

⁸ <http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/22/informal-ecofin---line-to-take-nl-presidency>.

⁹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0457+0+DOC+XML+V0//IT>

Vigilanza e applicazione effettive sono fondamentali per prevenire il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la criminalità in generale. La Commissione controllerà il corretto recepimento degli obblighi previsti dall'Unione nel diritto nazionale e la loro effettiva attuazione da parte degli Stati membri.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il 20 maggio 2015 è stato adottato un quadro riveduto in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT). La normativa riveduta comprende la quarta direttiva antiriciclaggio e il regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

La data di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio e di entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/847 è il 26 giugno 2017. Tuttavia la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad anticipare la data di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, e la presente proposta modifica tale data anticipandola al 1° gennaio 2017. Le modifiche proposte riguardano questioni specifiche, che gli Stati membri possono già essere chiamati ad affrontare nell'ambito del processo in corso per il recepimento delle disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio. Tutte le misure sono volte a rafforzare l'efficienza dell'attuale sistema di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo e sono state elaborate in modo da integrarsi in maniera coerente. Pertanto la presente proposta stabilisce norme basate sull'esperienza degli Stati membri nel recepire ed attuare la quarta direttiva antiriciclaggio (creazione di registri centrali), risponde alle richieste di coloro che applicano effettivamente le norme (designazione di nuovi soggetti obbligati, rafforzamento dei poteri delle unità nazionali di informazione finanziaria, armonizzazione dell'approccio verso i paesi terzi ad alto rischio) e rispecchia le tendenze più recenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva). La presente proposta costituisce pertanto un quadro che dovrebbe consentire di aggiornare l'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri fornendo loro gli strumenti adeguati per affrontare le sfide attuali. Gli Stati membri, alla luce degli impegni già assunti, dovrebbero essere in grado di accelerare il recepimento di tali disposizioni.

La presente proposta tiene conto dei risultati e delle valutazioni della Commissione basati sui meccanismi esistenti di valutazione dei quadri giuridici e istituzionali degli Stati membri e delle loro pratiche nel campo della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Essa si basa sui dati condivisi con la Commissione nell'ambito del recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Inoltre le modifiche proposte tengono conto dei pertinenti studi e relazioni (in particolare quelli condotti nel 2009 e nel 2012) sull'applicazione delle norme in vigore negli Stati membri, di tutti i nuovi obblighi internazionali (in particolare delle raccomandazioni rivedute del GAFI) e di tutte le informazioni finora raccolte mediante l'apertura di procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di delineare un quadro completo e accurato, la Commissione ha preso in considerazione anche i dati disponibili attraverso la cooperazione internazionale in materia di vigilanza finanziaria.

Per quanto riguarda l'attuazione, la presente proposta si basa sull'esperienza acquisita con l'applicazione delle vigenti norme antiriciclaggio e pone un forte accento sull'attuazione delle norme già esistenti. La proposta riflette l'impegno della Commissione a monitorare da vicino la corretta trasposizione della direttiva e l'efficacia dei regimi nazionali degli Stati membri. A tale riguardo la Commissione utilizzerà come base per la valutazione dell'efficacia o i lavori già svolti dal GAFI (valutazione *inter pares*) o le valutazioni dei rischi nazionali effettuate dagli Stati membri.

Infine, per quanto riguarda il diritto societario e la direttiva 2009/101/CE, tale direttiva è già stata recepita dagli Stati membri. Le modifiche proposte alla direttiva 2009/101/CE creano un nuovo insieme di norme, applicabili a una precisa categoria di società e trust, che riflettono e integrano le norme della quarta direttiva antiriciclaggio riveduta, al fine di assicurare una maggiore trasparenza delle imprese. Pertanto, avendo un ambito di applicazione diverso, queste nuove norme devono essere incluse nella direttiva 2009/101/CE, inserendo i necessari riferimenti incrociati alla quarta direttiva antiriciclaggio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le modifiche proposte alla quarta direttiva antiriciclaggio (e alla direttiva 2009/101/CE) sono in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Unione, e in particolare con:

- il quadro penale relativo ai reati riconducibili a organizzazioni terroristiche, in particolare per quanto concerne il campo di applicazione del reato di finanziamento del terrorismo¹⁰, nonché impegni assunti dall'Unione in occasione della firma del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo;
- il mercato unico dei pagamenti che offre servizi di pagamento più sicuri e innovativi in tutta l'Unione, ossia con le norme di cui alla direttiva (UE) 2015/2366¹¹ e al regolamento 2015/751¹²;
- il quadro giuridico che istituisce gli obblighi di adeguata verifica della clientela sui conti finanziari consentendo lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (attraverso l'attuazione dello standard globale) secondo quanto previsto dalla direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva 2014/107/UE¹³;
- il quadro per promuovere l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, dell'eBusiness e del commercio elettronico nell'Unione europea istituito con il regolamento (UE) n. 910/2014¹⁴;
- la riforma del regime di protezione dei dati, derivante dal regolamento (UE) 2016/679¹⁵ e dalla direttiva (UE) 2016/680¹⁶, e in linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

¹⁰ COM(2015) 625 final.

¹¹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, **e abroga la direttiva 2007/64/CE**.

¹² Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

¹³ Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag.1.

¹⁶ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità

- il mercato unico digitale, come indicato nella comunicazione della Commissione dal titolo “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”¹⁷, e le disposizioni specifiche in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche stabilite dal regolamento (UE) n. 910/2014 (il “regolamento eIDAS”)¹⁸;
- la tutela dei consumatori e l’inclusione finanziaria;
- gli obiettivi perseguiti dalla Commissione, come indicato nella sua comunicazione su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali¹⁹.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta modifica la quarta direttiva antiriciclaggio e la direttiva 2009/101/CE. Pertanto è basata sugli articoli 114 e 50 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sono la base giuridica degli atti modificati.

• Sussidiarietà

In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell’Unione. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. In linea con le norme già previste dalla quarta direttiva antiriciclaggio e dalla direttiva 2009/101/CE, nel quadro della presente proposta gli Stati membri hanno il diritto di adottare o mantenere misure più rigorose di quelle stabilite dalla normativa dell’Unione.

L’attuale quadro giuridico volto a far sì che il sistema finanziario impedisca il finanziamento del terrorismo è stato istituito a livello dell’Unione. Il miglioramento di questo quadro giuridico non può essere realizzato autonomamente dagli Stati membri. Nel contesto dell’adozione della quarta direttiva antiriciclaggio è stata effettuata una verifica approfondita per quanto concerne la sussidiarietà. Poiché il finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo può compromettere la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato interno, misure adottate esclusivamente a livello nazionale potrebbero avere un effetto negativo sul mercato unico dell’UE: l’assenza negli Stati membri di norme coordinate volte a tutelare il rispettivo sistema finanziario potrebbe non essere coerente con il funzionamento del mercato interno determinandone la frammentazione. Data la natura transfrontaliera delle minacce terroristiche, affinché le norme proposte siano veramente efficaci la loro portata deve essere sufficientemente allineata e coerente a livello dell’Unione.

Inoltre la mancanza di un efficace quadro in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo in uno Stato membro può essere sfruttata dai criminali e

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁷ COM(2015) 192 final.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

¹⁹ COM(2016) 451

avere conseguenze in un altro Stato membro. Pertanto, dato che flussi ingenti di proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario, è importante disporre di un quadro armonizzato a livello dell'Unione.

Norme redatte in modo chiaro, che prescrivono maggiore trasparenza a un'ampia gamma di operatori economici, comprese le imprese e i trust di tipo commerciale, permettono di risolvere disparità non solo teoriche nel funzionamento del mercato interno. Vi è infatti un rischio concreto di malfunzionamento del mercato interno: tutti gli Stati membri sono direttamente interessati dall'intensificazione senza precedenti degli sforzi dei criminali e dei loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per utilizzare fondi di provenienza lecita o illecita per il finanziamento del terrorismo.

- **Proporzionalità**

Le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi della lotta contro il finanziamento del terrorismo e l'incremento della trasparenza delle imprese, e si basano su norme già in vigore, in linea con il principio di proporzionalità.

Una descrizione dettagliata delle misure alternative che potrebbero essere adottate per conseguire gli obiettivi della presente proposta è riportata nella valutazione d'impatto che l'accompagna.

In particolare, per quanto riguarda la tempestiva identificazione di titolari di conti bancari e conti di pagamento da parte delle unità di informazione finanziaria, è stata scelta l'opzione più proporzionata tra quelle individuate: gli Stati membri restano liberi di scegliere la soluzione più adatta al quadro nazionale esistente tra l'istituzione di un registro bancario centrale e la realizzazione di un sistema di estrazione dati. Analogamente, per quanto riguarda le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati devono applicare nei confronti di paesi terzi ad alto rischio, l'opzione ritenuta più appropriata tra quelle plausibili è quella che garantisce un approccio armonizzato a livello dell'Unione e che attua pienamente gli impegni internazionali assunti.

Per quanto riguarda la definizione come soggetti obbligati dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, le modifiche proposte rispettano il principio di proporzionalità. Per consentire alle autorità competenti di monitorare le operazioni sospette in valute virtuali, preservando nel contempo i progressi innovativi offerti da tali valute, è opportuno definire come soggetti obbligati ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio tutti quelli che controllano l'accesso alle valute virtuali, in particolare le piattaforme di cambio e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. La misura proposta tiene conto, da un lato, della frammentazione delle informazioni finanziarie e, dall'altro, della mancanza di un accesso rapido e diretto a tali informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria e delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo. Inoltre le informazioni disponibili dovranno essere accurate (vale a dire sufficientemente precise da evitare di colpire un soggetto sbagliato) e limitate a quanto necessario (proporzionalità) per consentire alle unità di informazione finanziaria e alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo di collegare tutti i conti bancari e i conti di pagamento ai rispettivi titolari, rappresentanti e titolari effettivi.

Per quanto riguarda gli strumenti prepagati, poiché questi presentano un evidente interesse sociale essendo utilizzati in alcuni Stati membri per il pagamento di prestazioni sociali, il principio di proporzionalità stabilisce che si tenga debitamente conto delle esigenze delle persone finanziariamente vulnerabili. Le misure proposte mirano pertanto a promuovere l'inclusione finanziaria, e consentiranno a tali carte prepagate di continuare a funzionare di fatto come alternativa al conto bancario. Inoltre, dato che è necessario conciliare la legittima richiesta di anonimato dei pagamenti da parte delle persone fisiche con l'esigenza di controllare efficacemente le transazioni sospette, e alla luce delle tendenze del mercato e dei dati più recenti indicativi degli importi medi delle operazioni non sospette con strumenti prepagati anonimi, è adeguato e proporzionato ridurre le soglie previste dalla quarta direttiva antiriciclaggio per le operazioni per le quali non è effettuata l'adeguata verifica della clientela.

La proporzionalità è inoltre garantita per quanto concerne le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi). Pertanto, tenendo conto di un'analisi completa delle legittime richieste di attivisti e ONG, della necessità di garantire maggiore trasparenza nei rapporti d'affari, delle norme giuridiche in materia ed in particolare di tutte le norme sulla protezione dei dati personali e della vita privata, emerge la necessità di una chiara distinzione tra categorie di soggetti giuridici dediti alla gestione di trust, a scopo di lucro, e altre categorie. È legittimo e adeguato concedere l'accesso pubblico a una serie limitata di informazioni sui titolari effettivi della prima categoria di soggetti giuridici, mentre, per quanto riguarda la seconda categoria, le informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbero essere comunicate soltanto alle persone e alle organizzazioni che dimostrano un interesse legittimo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta consiste nella modifica della quarta direttiva antiriciclaggio e della direttiva 2009/101/CE e, di conseguenza, è una direttiva.

Non è possibile utilizzare alcun mezzo alternativo, né di natura legislativa né di natura operativa, per conseguire gli obiettivi della proposta, ossia migliorare l'attuale quadro giuridico volto a far sì che il sistema finanziario impedisca il finanziamento del terrorismo e garantire regole armonizzate a livello dell'Unione in materia di trasparenza delle imprese.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione si è adoperata per garantire un'ampia partecipazione dei portatori di interessi durante tutto il ciclo programmatico della presente iniziativa attraverso una serie di consultazioni mirate (contatti bilaterali, riunioni con portatori di interessi ed esperti, consultazioni scritte).

Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, si sono tenute consultazioni con:

- gli Stati membri e i rappresentanti delle loro autorità pubbliche;
- rappresentanti del Parlamento europeo;
- rappresentanti del settore dei servizi di pagamento (circuiti di carte di pagamento, emittenti di carte prepagate, un'associazione di rappresentanza);

- operatori del mercato delle valute virtuali interessati: piattaforme di cambio, prestatori di servizi di portafoglio digitale, un gruppo di rappresentanti di portatori di interessi per quanto riguarda la valuta virtuale;
- portatori di interessi appartenenti al settore bancario e finanziario;
- unità di informazione finanziaria (piattaforma delle FIU dell'UE);
- Europol;
- organizzazioni di consumatori;
- il Garante europeo della protezione dei dati.

Al fine di raccogliere i dati, la Commissione ha inviato una serie di questionari/inchieste. Nel dicembre 2015 gli Stati membri (unità di informazione finanziaria e autorità pubbliche) sono stati invitati a esaminare i temi concordati attinenti al finanziamento del terrorismo e a raccogliere pareri e dati. Tutti gli Stati membri hanno risposto entro il 22 gennaio 2016. I questionari vertevano sui seguenti temi: modalità di raccolta dei dati da parte delle autorità nazionali per individuare e accertare possibili attività terroristiche e utilizzo delle informazioni ottenute; mappatura dell'esistenza di registri centrali nazionali dei conti bancari e dei conti di pagamento o di meccanismi analoghi, quali sistemi centrali di reperimento dei dati, e indicazione della misura in cui tali informazioni possono essere utilizzate dalle autorità nazionali per individuare il finanziamento del terrorismo; analisi della struttura del mercato e delle eventuali risposte normative a livello nazionale per quanto concerne gli strumenti prepagati e le valute virtuali, e indicazione della misura in cui tali strumenti sono stati utilizzati per il finanziamento del terrorismo; misure/contromisure rafforzate di adeguata verifica dei flussi finanziari provenienti da paesi terzi ad alto rischio.

Riguardo agli emendamenti proposti al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni finanziarie e delle società, le modifiche proposte sono state redatte in linea con le opinioni espresse dagli Stati membri in seno al Consiglio ECOFIN informale del 22 aprile 2016, tenendo conto al contempo delle richieste formulate dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri durante i seminari sul recepimento della direttiva 2014/107/UE in materia di cooperazione amministrativa.

• **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto si basa sulle pertinenti relazioni redatte dall'Unione e da organizzazioni internazionali come l'Autorità bancaria europea (ABE), la Banca centrale europea (BCE), l'Europol, la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e il GAFI, nonché sui dati messi a disposizione del pubblico da parte dei mezzi d'informazione internazionali.

Nella valutazione d'impatto vengono esaminate le seguenti questioni:

- (1) monitoraggio non efficiente delle transazioni sospette che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio a causa della scarsa chiarezza e del mancato coordinamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- (2) monitoraggio insufficiente delle operazioni sospette tramite valute virtuali da parte delle autorità, che non sono in grado di collegare le operazioni alle persone identificate;
- (3) misure insufficienti per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legati agli strumenti prepagati anonimi;
- (4) limitazioni alla tempestività dell'accesso alle informazioni detenute dai soggetti obbligati e al loro scambio da parte delle unità di informazione finanziaria (FIU);

- (5) mancato o ritardato accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento.

Sono state valutate opzioni non legislative per affrontare i problemi individuati: la Commissione potrebbe i) formulare “migliori pratiche” per superare gli ostacoli pratici evidenziati dalla mappatura attualmente in corso all'interno della piattaforma delle unità di informazione finanziaria; ii) formulare raccomandazioni agli Stati membri (sulla base del principio “rispetta o spiega”) per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo individuati nel quadro della valutazione sovranazionale del rischio attualmente in corso; iii) intensificare l'impegno nelle sedi internazionali che si occupano di contrasto al finanziamento del terrorismo per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni in questo settore strategico.

Si è ritenuto che fosse indispensabile formulare disposizioni normative specifiche, e che questa fosse pertanto l'opzione più appropriata.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia della politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio, sono state esaminate tre opzioni in materia di regolamentazione. L'opzione scelta consiste nel modificare la quarta direttiva antiriciclaggio fornendo un elenco obbligatorio di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che devono essere applicate dai soggetti obbligati, unitamente a un elenco illustrativo di contromisure applicabili nei rapporti con i paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'individuazione delle operazioni sospette in valute virtuali, sono state esaminate sei opzioni in materia di regolamentazione. L'opzione scelta consiste in una combinazione di strumenti, vale a dire includere nell'ambito di applicazione della direttiva i) piattaforme di cambio di valute virtuali e ii) prestatori di servizi di portafoglio digitale, pur iii) concedendo più tempo per valutare le opzioni per quanto riguarda un sistema volontario di autoidentificazione degli utenti di valute virtuali.

Per quanto riguarda la riduzione dell'uso improprio degli strumenti prepagati anonimi, sono state esaminate cinque opzioni in materia di regolamentazione. Anche in questo caso l'opzione scelta consiste in una combinazione di strumenti, vale a dire i) la soppressione dell'anonimato per l'utilizzo online di carte prepagate ricaricabili e non ricaricabili, e ii) la riduzione dell'attuale soglia per le carte prepagate anonime da 250 EUR a 150 EUR in caso di utilizzo di persona.

Per migliorare l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni detenute dagli enti obbligati e lo scambio di tali informazioni sono state esaminate due opzioni in materia di regolamentazione. L'opzione scelta consiste nel chiarire ulteriormente gli obblighi giuridici in capo alle unità di informazione finanziaria allineando il testo della quarta direttiva antiriciclaggio con le più recenti norme internazionali sui poteri di cui dovrebbero disporre le unità di informazione finanziaria laddove richiedano informazioni ulteriori ai soggetti obbligati.

Per fornire alle unità di informazione finanziaria (e potenzialmente ad altre autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo) un meccanismo efficiente per garantire un accesso tempestivo alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento, sono state esaminate tre opzioni in materia di regolamentazione. L'opzione scelta consiste nell'istituire un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro centrale o un sistema elettronico di reperimento dei dati, a livello degli Stati membri, per consentire la rapida identificazione dei titolari dei conti. Tale meccanismo sarebbe direttamente accessibile per le unità di

informazione finanziaria nazionali e potenzialmente per altre autorità competenti in materia di antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo.

Una seconda parte della valutazione d'impatto riguarda specificamente la mancanza di trasparenza e le misure per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il primo tema affrontato riguarda il monitoraggio non sistematico dei titolari effettivi esistenti di clienti esistenti quali trust, altri istituti giuridici e soggetti giuridici quali le fondazioni. Questo consente l'elusione delle norme attuali dell'UE in materia di trasparenza stabilite dalla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa e offre un'opportunità per nascondere denaro di provenienza illecita; pertanto è necessario stabilire nuove norme a livello dell'Unione.

Il secondo tema affrontato riguarda la pubblicità e la trasparenza dei registri dei titolari effettivi per i soggetti giuridici. La quarta direttiva antiriciclaggio prevede già obblighi per quanto concerne l'identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici e di istituti giuridici, la conservazione di tali informazioni e livelli differenziati di accesso ad esse. Per migliorare la memorizzazione di queste informazioni e l'accesso ad esse, la valutazione d'impatto ha analizzato una gamma di opzioni, che vanno da i) mantenere il sistema attuale fino a ii) rendere obbligatorio il sistema facoltativo previsto dalla quarta direttiva antiriciclaggio e a iii) istituire un accesso pubblico alle informazioni. L'opzione ritenuta più appropriata dal punto di vista dei costi, degli impatti e della legittimità consiste nel prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fornire, tramite un registro, informazioni sui titolari effettivi di società, trust di tipo commerciale e istituti giuridici analoghi, mantenendo nel contempo la necessità di dimostrare un interesse legittimo per accedere a queste informazioni qualora si tratti di trust e altri istituti giuridici che non possono essere classificati come aventi carattere commerciale.

Inoltre la valutazione d'impatto prende in considerazione la necessità di porre in essere un sistema coerente e uniforme per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di tutti i trust istituiti nell'Unione. A tal fine sono state esaminate diverse opzioni, sulla base di un'analisi dettagliata della situazione attuale e dei problemi riscontrati nella pratica per quanto concerne l'applicazione del sistema di registrazione previsto dalla quarta direttiva antiriciclaggio: i) mantenimento del sistema attuale; ii) registrazione nella giurisdizione della legge applicabile; iii) registrazione nella giurisdizione di amministrazione. Si è ritenuto che l'opzione iii) fosse quella più vantaggiosa e più chiara; le argomentazioni a sostegno di questa scelta sono le seguenti: si tratta dell'opzione meno gravosa per gli Stati membri e della più semplice da applicare.

- **Diritti fondamentali**

L'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali.

Le misure proposte comprendono disposizioni giuridiche volte a rispondere adeguatamente ai rischi legati alla criminalità finanziaria, all'evoluzione delle minacce terroristiche e alla necessità di una maggiore trasparenza. Queste misure contribuiranno a ridurre il rischio di attentati terroristici. Sebbene il loro obiettivo finale sia la protezione del sistema finanziario, dette misure mirano a offrire tutte le garanzie al fine di conciliare la necessità di una maggiore sicurezza con quella di tutelare i diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati, e le libertà economiche.

I diritti fondamentali sanciti dalla Carta che assumono una particolare rilevanza per la presente proposta sono i seguenti: il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta).

L'estensione dell'ambito di applicazione della quarta direttiva antiriciclaggio alle piattaforme di cambio di valute virtuali è stata debitamente analizzata dal punto di vista del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. La legislazione in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo prescrive ai soggetti obbligati di conoscere i loro clienti (e altre persone che non sempre sono loro clienti, ad esempio i titolari effettivi), e di valutare i relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine i soggetti obbligati devono raccogliere, elaborare e registrare i dati personali, e in alcuni casi condividerli con autorità pubbliche (come le unità di informazione finanziaria) o con soggetti privati all'interno dello stesso gruppo. Questi obblighi, pur avendo un impatto globale in termini di sicurezza (interesse generale), presentano implicazioni per i privati cittadini. Le modifiche proposte sono formulate in modo chiaro e proporzionato e prevedono le necessarie garanzie; la Commissione ritiene che ciò sia necessario per conseguire una maggiore efficacia nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e per adeguarsi alle nuove norme internazionali. Inoltre si prevede le norme proposte riguardo alla designazione di piattaforme di cambio di valute virtuali come soggetti obbligati generino effetti positivi per i consumatori. Ridurre l'anonimato che circonda le valute virtuali contribuirà ad accrescere la fiducia degli utenti in buona fede.

Analogamente, si è tenuto debitamente conto della necessità di rispettare la libertà d'impresa, e le modifiche proposte, pur avendo un impatto sugli operatori del mercato che attualmente non effettuano l'adeguata verifica della clientela e che diventeranno invece soggetti obbligati, non incidono sulla possibilità di gestire una piattaforma di cambio di valute virtuali.

Abbassare le soglie previste dalla quarta direttiva antiriciclaggio per quanto concerne l'adeguata verifica della clientela per gli strumenti prepagati assicura l'allineamento della normativa dell'UE alle attuali prassi di mercato per le carte non ricaricabili, rispettando al contempo le esigenze e gli interessi legittimi degli utenti di queste carte. L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari delle carte sarebbero richieste solo quando viene superata la soglia proposta o quando la carta, ricaricabile o non ricaricabile, viene utilizzata per acquisti online.

Le norme rafforzate in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sono state analizzate approfonditamente per quanto concerne il rispetto degli articoli 7 e 8 della Carta. Le modifiche proposte mirano ad assicurare un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare la vita privata e i dati di carattere personale e la necessità di una maggiore trasparenza nelle attività economiche e finanziarie. L'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva per quanto concerne i soggetti che esercitano un'attività economica offre ulteriori garanzie ai terzi che desiderano avere rapporti commerciali con queste imprese. Questo consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell'integrità delle transazioni commerciali e del sistema finanziario. L'insieme di dati messo a disposizione del pubblico è rigorosamente limitato e riguarda soltanto i titolari effettivi nella loro qualità di operatori economici. Vengono ridefinite le condizioni di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e stabilite norme chiare di accesso attraverso una modifica della prima

direttiva sul diritto societario (direttiva 2009/101/CE²⁰), l'atto giuridico dell'Unione che stabilisce le norme sulla pubblicità degli atti societari e sulla validità degli obblighi assunti dalle società. Per quanto riguarda i trust e altri soggetti giuridici classificati come aventi carattere commerciale, la direttiva si basa sul concetto di "interesse legittimo" come condizione per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Documenti esplicativi**

Non sono ritenuti necessari documenti esplicativi sul recepimento delle disposizioni della presente proposta in aggiunta a quelli che gli Stati membri sono tenuti a presentare in conformità dalle vigenti disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio e della direttiva 2009/101/CE.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio riguardano i seguenti elementi:

A. Designazione delle piattaforme di cambio di valute virtuali come soggetti obbligati

Attualmente l'articolo 2 della quarta direttiva antiriciclaggio definisce i soggetti obbligati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. La Commissione propone di modificare l'articolo 2 aggiungendo all'elenco dei soggetti obbligati le piattaforme di scambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per motivi di certezza del diritto viene proposta anche una definizione del termine "valuta virtuale".

Una recente analisi ha illustrato il funzionamento delle valute virtuali sia a livello di Unione che a livello internazionale, ed ha evidenziato alcuni rischi, in particolare per quanto riguarda i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali. Le operazioni in valute virtuali beneficiano di un maggior grado di anonimato rispetto ai classici trasferimenti di fondi; per questo vi è il rischio che le organizzazioni terroristiche se ne servano per nascondere trasferimenti finanziari. Altri rischi potenziali riguardano l'irreversibilità delle operazioni, la gestione delle operazioni fraudolente, la natura opaca e tecnologicamente complessa di questo settore e la mancanza di garanzie regolamentari.

Attualmente i trasferimenti di valute virtuali non sono oggetto di alcun tipo di monitoraggio nell'Unione europea da parte delle autorità pubbliche perché non sono state fissate norme vincolanti per stabilire le condizioni di questo monitoraggio né a livello di Unione né dei singoli Stati membri. Per far fronte ai rischi in maniera adeguata è essenziale prevedere un quadro normativo per il funzionamento dei cambiavalute e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale che operano controllando l'accesso del pubblico ai diversi sistemi di valute virtuali. In qualità di soggetti obbligati conformemente alla quarta direttiva

²⁰ Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

antiriciclaggio anch'essi, analogamente agli istituti finanziari, diventano soggetti all'obbligo di attuare misure preventive e di segnalare le operazioni sospette.

La misura proposta non ha effetti negativi sui vantaggi e sui progressi tecnologici della tecnologia di registro distribuito (*distributed ledger technology*) che è alla base delle valute virtuali. La distribuzione elettronica della moneta digitale offre vantaggi potenziali in termini di efficienza e, a differenza delle operazioni in contanti, prevede un registro delle operazioni. La presente proposta tiene conto di questi vantaggi e riconosce che le valute virtuali hanno messo in evidenza modalità innovative attraverso le quali i governi possono ridurre le frodi, la corruzione, gli errori e i costi dei processi basati su supporti cartacei. Analogamente, la misura proposta prende in considerazione il potenziale del mercato delle valute virtuali in termini di innovazione delle modalità di interazione tra governi e cittadini per quanto riguarda la condivisione dei dati, la trasparenza e la fiducia, nonché in termini di nuovi spunti per la definizione della titolarità e della provenienza dei beni e della proprietà intellettuale.

Sotto il profilo della protezione dei dati vengono designati nuovi soggetti obbligati che dovranno trattare dati personali (vale a dire effettuare l'adeguata verifica della clientela). Questo nuovo obbligo previsto per considerazioni di interesse pubblico è controbilanciato dall'inserimento di definizioni chiare dei soggetti obbligati, che sono informati dei nuovi obblighi cui sono sottoposti (raccolta e trattamento dei dati finanziari personali online) e degli aspetti relativi alla protezione dei dati specificamente inerenti a tali obblighi.

B. Fissazione di massimali di transazione più bassi per taluni strumenti prepagati

Ai sensi dell'articolo 12 della quarta direttiva antiriciclaggio, ogni Stato membro può consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, nel rispetto di determinate condizioni. I rischi di finanziamento del terrorismo attualmente riconosciuti per quanto concerne le carte prepagate riguardano le carte prepagate per uso generale (ricaricabili o non ricaricabili) che sono esenti dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e che utilizzano circuiti nazionali o internazionali, anche per la facilità di utilizzo di queste carte online.

La Commissione propone di: i) ridurre (da 250 a 150 EUR) le soglie per gli strumenti di pagamento prepagati non ricaricabili ai quali si applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela; ii) abolire l'esenzione da detti obblighi per l'uso online delle carte prepagate.

Ciò consentirà una migliore identificazione e un ampliamento degli obblighi di verifica della clientela. La limitazione dell'anonimato renderà gli strumenti prepagati meno interessanti per l'uso a scopo terroristico e criminale, favorendone l'utilizzo esclusivamente per scopi legittimi. Allo stesso tempo le carte prepagate continueranno ad essere uno strumento accessibile. La Commissione riconosce che queste carte hanno un valore sociale, contribuiscono a promuovere l'inclusione finanziaria, possono essere uno strumento utile per acquistare beni e servizi online e rappresentare un'alternativa ai conti bancari.

Le misure proposte sono pienamente in linea con le norme già stabilite dalla quarta direttiva antiriciclaggio per le carte prepagate e non implicherebbero ulteriori obblighi per i distributori di tali strumenti.

C. Possibilità per le unità di informazione finanziaria di chiedere informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a qualsiasi soggetto obbligato

In linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'agenda europea sulla sicurezza, la Commissione propone di modificare l'articolo 32 della quarta direttiva antiriciclaggio per agevolare la cooperazione delle unità di informazione finanziaria, allineando ai più recenti standard internazionali le norme relative al loro accesso alle informazioni.

Le unità di informazione finanziaria svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie transfrontaliere delle reti terroristiche e i loro finanziatori. I più recenti standard internazionali sottolineano l'importanza di ampliare l'ambito di applicazione delle informazioni a disposizione delle unità di informazione finanziaria e il loro accesso ad esse. Attualmente in alcuni Stati membri queste informazioni sono limitate poiché è necessario che sia redatta preliminarmente una segnalazione di operazioni sospette da parte di un soggetto obbligato. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter ottenere ulteriori informazioni dai soggetti obbligati e avere accesso in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per svolgere adeguatamente le proprie funzioni, anche senza che vi sia stata alcuna segnalazione di operazioni sospette.

Il chiarimento del mandato delle unità di informazione finanziaria per quanto concerne la richiesta di informazioni supplementari a qualsiasi soggetto obbligato e l'accesso diretto alle informazioni detenute dai soggetti obbligati consentirà di allineare la legislazione di tutti gli Stati membri agli standard internazionali. In questo modo le unità di informazione finanziaria saranno in grado di raccogliere le informazioni necessarie per valutare le segnalazioni di operazioni sospette in modo più efficiente e accelerare l'individuazione delle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il compito di definire ulteriormente le condizioni in cui possono essere formulate queste richieste di informazioni è lasciato agli Stati membri. Gli Stati membri conservano inoltre il diritto di stabilire in maniera adeguata norme efficaci e proporzionali per il trattamento delle informazioni ricevute. Le unità di informazione finanziaria sono tenute a rispettare le norme che disciplinano la sicurezza e la riservatezza di queste informazioni, anche per quanto concerne le procedure per la loro gestione, conservazione, divulgazione e tutela, oltre che per l'accesso ad esse.

D. Possibilità per le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti di identificare i titolari di conti bancari e di conti di pagamento

In conformità del considerando 57 della quarta direttiva antiriciclaggio, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire sistemi di registri bancari o sistemi elettronici di reperimento dei dati che consentano alle unità di informazione finanziaria un accesso alle informazioni sui conti bancari. Attualmente tali meccanismi esistono o sono stati introdotti di recente in una serie di Stati membri. Tuttavia non esiste alcun obbligo in tal senso a livello dell'Unione europea.

Poiché non tutti gli Stati membri dispongono di meccanismi che consentano alle loro unità di informazione finanziaria di accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento, per alcune unità di informazione finanziaria risulta complesso individuare i flussi finanziari di criminali e terroristi a livello nazionale. Inoltre queste unità di informazione finanziaria non sono in grado di scambiare tali informazioni con le proprie controparti all'interno e all'esterno dell'Unione europea, il che complica l'azione preventiva transfrontaliera.

La Commissione propone di prescrivere agli Stati membri l'istituzione di meccanismi automatici centralizzati che consentano di identificare rapidamente i titolari di conti bancari e di conti di pagamento. Ciò consentirà agli Stati membri di scegliere tra i) l'istituzione di un registro centrale contenente i dati necessari per l'identificazione dei titolari di conti bancari e

di conti di pagamento e per fare in modo che le unità di informazione finanziaria nazionali e le autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo abbiano pieno e rapido accesso alle informazioni conservate nel registro, e ii) altri meccanismi centralizzati, quali sistemi centrali di reperimento dei dati, che permettano di raggiungere il medesimo obiettivo.

Le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo, nell'adempimento dei loro obblighi a norma della presente direttiva, devono disporre di mezzi efficaci per identificare tutti i conti bancari e i conti di pagamento appartenenti a una stessa persona mediante una ricerca automatica centralizzata. Ciò consentirà di individuare più rapidamente, a livello sia nazionale che internazionale, le operazioni sospette di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e di migliorare le azioni preventive.

In questo modo gli Stati membri potrebbero avere un margine di manovra sufficiente per scegliere i mezzi migliori per raggiungere l'obiettivo fissato dalla proposta. Gli Stati membri, dopo aver istituito il meccanismo centralizzato, lo alimenteranno con una serie armonizzata di informazioni minime e, potenzialmente, con altre informazioni che ritengono necessarie e proporzionate per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Essi dovranno inoltre prescrivere che gli istituti finanziari interessati (o altri soggetti) inviino o carichino periodicamente le informazioni sul meccanismo e definiscano le condizioni tecniche e legali per l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria nazionali e delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo.

Allo stesso tempo, al fine di rispettare la privacy e di proteggere i dati personali, in detti registri dovrebbero essere conservati i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo; le persone interessate dovrebbero essere informate che i loro dati sono registrati e accessibili alle unità di informazione finanziaria e dovrebbe essere fornito loro un contatto attraverso cui esercitare i diritti di accesso e di rettifica. A livello nazionale, ai dati personali inseriti nei registri dovrebbero applicarsi dei periodi massimi di conservazione (supportati da un'adeguata motivazione per giustificarne la durata) e, laddove le informazioni non siano più necessarie per i fini dichiarati, ne dovrebbe essere prevista la distruzione. L'accesso a questi registri e anche dati dovrebbe essere limitato in base al principio della "necessità di sapere".

E. Armonizzazione dell'approccio dell'UE nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio

L'articolo 18 della direttiva prevede che soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nel caso di persone fisiche o giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio. L'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio conferisce alla Commissione il potere di individuare, mediante un atto delegato, i paesi terzi ad alto rischio con carenze nei rispettivi regimi nazionali di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo, e che rappresentano quindi un rischio importante per il finanziamento del terrorismo. Questo atto delegato sarà adottato – e sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio – nel luglio 2016.

Tuttavia, poiché gli Stati membri attualmente non sono tenuti a includere nei rispettivi regimi nazionali un elenco specifico di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, coesistono regimi eterogenei di attuazione di tali misure nei confronti dei paesi che presentano carenze.

L'armonizzazione di queste misure consentirà di evitare o quanto meno limitare il rischio di una scelta opportunistica del foro da adire (il cosiddetto “forum shopping”) in base all'applicazione di norme più o meno rigorose verso paesi terzi ad alto rischio nelle diverse giurisdizioni. In questo modo vengono colmate le lacune normative che potrebbero essere sfruttate per attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela proposte sono pienamente in linea con gli elenchi di interventi definiti dal gruppo di azione finanziaria internazionale (“GAFI”). Esse saranno considerate come requisiti minimi che devono essere applicati da tutti gli Stati membri. L'attuazione di tutte queste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela consentirà un monitoraggio più completo dell'operazione, dato che comprenderà controlli sul cliente, sullo scopo e sulla natura del rapporto d'affari e sulla provenienza dei fondi, oltre al monitoraggio delle operazioni. Inoltre l'approvazione sistematica dell'alta dirigenza garantirà un maggiore controllo del trattamento dell'operazione finanziaria.

Nella stessa ottica, l'elenco di contromisure elaborato dal GAFI dovrebbero trovare adeguato riscontro nella normativa dell'Unione; la presente proposta contiene un elenco non esaustivo delle misure di mitigazione che gli Stati membri possono decidere di applicare.

F. Migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

Gli articoli 30 e 31 della quarta direttiva antiriciclaggio stabiliscono le norme per la raccolta, la conservazione e l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi finali di società, trust e altri istituti giuridici. Attualmente i soggetti in questione devono essere in possesso di informazioni accurate sulla loro titolarità effettiva.

La quarta direttiva antiriciclaggio prevede un approccio strutturato nei confronti dei soggetti giuridici, operando una distinzione tra società e trust e istituti giuridici analoghi. La presente proposta mantiene tale struttura.

- Società e altri soggetti giuridici

A norma dell'articolo 30 della quarta direttiva antiriciclaggio, qualunque persona od organizzazione che dimostri un interesse legittimo può accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. In pratica strutture di titolarità complesse sono state utilizzate per occultare i collegamenti con attività criminali, gli obblighi fiscali, il coinvolgimento di persone esposte politicamente e di individui o giurisdizioni oggetto di sanzioni. Al contempo, approcci diversi in materia di trasparenza circa i titolari effettivi finali creano problemi e confusione per le società, che devono destinare importanti risorse ai propri sistemi e controlli, mentre gli investitori, gli azionisti e altre parti interessate devono fare affidamento immediatamente sulle informazioni disponibili al pubblico e immediatamente accessibili sul controllo e sulla proprietà delle società quotate.

Comprendere la titolarità effettiva delle società è fondamentale per la mitigazione del rischio della criminalità finanziaria e per le strategie di prevenzione relative alle imprese regolamentate. Inoltre, nel quadro dell'UE, questo aspetto è essenziale nel rapporto tra il regime di prevenzione previsto dalla quarta direttiva antiriciclaggio e il diritto societario, vale a dire la direttiva 2009/101/CE, l'atto giuridico dell'Unione che stabilisce le norme sulla pubblicità degli atti societari. La presente proposta affronta questa questione mediante una modifica di tale direttiva che obbligherà gli Stati membri ad assicurare la comunicazione obbligatoria (accesso pubblico) di una serie limitata di informazioni sui titolari effettivi delle

società e dei soggetti giuridici che svolgono attività a scopo di lucro, come previsto all'articolo 54 del TFUE. Una buona infrastruttura di governo societario dovrebbero unire trasparenza, responsabilità e integrità, concetti nei quali rientra anche la conoscenza dei titolari effettivi.

L'obbligo di consentire l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva è ben fondato, in quanto fornirà garanzie supplementari ai terzi che desiderano svolgere attività commerciali con le società in questione. Ai fini della tutela degli investitori di minoranza e delle parti interessate, quali terzi che desiderano avere rapporti commerciali con il soggetto o la struttura, è necessario poter accedere a informazioni affidabili sulla titolarità, compresa l'identità dei titolari che esercitano il controllo, e sulle strutture di controllo di società e trust.

L'accesso pubblico consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell'integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario. Inoltre può contribuire a combattere l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni con questi soggetti e istituti sono a conoscenza dell'identità dei loro titolari effettivi. Ciò facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni per gli istituti finanziari e le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano della lotta contro questi reati.

- Trust e altri istituti giuridici

La quarta direttiva antiriciclaggio assicura alle autorità competenti e alle unità di informazione finanziaria l'accesso tempestivo alla titolarità effettiva di trust e altri istituti giuridici. I soggetti obbligati possono accedere alle informazioni nel quadro dell'adeguata verifica della clientela. Le informazioni sulla titolarità effettiva riguardano un'ampia gamma di istituti giuridici: trust espressi tipici dei sistemi di *common law*, ma anche soggetti analoghi quali Treuhand, fiducies o fideicomiso e tutti gli istituti giuridici assimilati, quali le fondazioni. Inoltre la normativa vigente prevede che, laddove un trust generi obblighi fiscali, uno Stato membro disponga di un registro contenente le informazioni sulla titolarità effettiva.

Molti di questi trust e istituti giuridici analoghi sono coinvolti in attività commerciali o di affari al fine di generare profitti, proprio come le normali società. Di conseguenza rimangono validi gli stessi argomenti a favore dell'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva per quanto riguarda questo particolare tipo di trust. Il regime istituito a livello dell'Unione per l'accesso alle informazioni deve essere coerente e garantire l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva di questa categoria di soggetti giuridici.

Nel contempo trust e istituti giuridici analoghi possono essere istituiti anche per altri fini: per preservare i beni familiari e stabilire le condizioni per il loro utilizzo, per scopi caritatevoli o per altre finalità benefiche per la comunità. Questi trust e istituti giuridici analoghi che non possono essere classificati come aventi carattere commerciale beneficiano di un regime diverso in materia di riservatezza. I dati essenziali sui titolari effettivi di tali soggetti saranno concessi esclusivamente a persone od organizzazioni che detengano un interesse legittimo. I criteri per dimostrare l'interesse legittimo sono chiariti in un considerando.

L'approccio proposto tiene conto delle particolarità di trust e istituti giuridici analoghi. In tal modo, indipendentemente dalla loro qualificazione nell'ambito del diritto nazionale, viene operata una distinzione tra, da un lato, i trust che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o

per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di *trustee* (fiduciario) di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti, e, dall'altro, ogni altro trust.

Elementi aggiuntivi

i) Strutture societarie registrate

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della quarta direttiva antiriciclaggio, un criterio per identificare il titolare effettivo delle società è una soglia di partecipazione azionaria del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25%. La Commissione propone di ridurre al 10% la soglia prevista dalla quarta direttiva antiriciclaggio per una tipologia limitata di soggetti che presentano un rischio specifico di essere utilizzati per il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.

Per gli intermediari che non svolgono alcuna attività economica e servono esclusivamente a creare una distanza tra i titolari effettivi e i beni, la soglia del 25% è piuttosto facile da eludere. L'istituzione di una soglia inferiore laddove esista un rischio specifico limiterà i soggetti su cui i soggetti obbligati dovrebbero raccogliere informazioni aggiuntive a quelli che presentano un rischio elevato di utilizzo per fini illeciti. Di conseguenza ciò favorirà l'individuazione dei titolari effettivi, con un'attenzione particolare ai soggetti che operano come intermediari e che non creano reddito direttamente ma per lo più veicolano redditi da altre fonti (definiti come *entità non finanziarie passive* ai sensi della direttiva 2011/16/UE).

ii) Clienti esistenti

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della quarta direttiva antiriciclaggio, il costituente di un trust è individuato quando si effettua l'adeguata verifica della clientela. La Commissione propone di richiedere un monitoraggio sistematico dei titolari effettivi di clienti esistenti quali trust, altri istituti giuridici e soggetti giuridici quali le fondazioni.

Solo successivamente a un riesame sistematico è possibile valutare attendibilmente la fonte potenziale di fondi/attività, che è in genere quella che presenta il rischio di riciclaggio di denaro. L'assenza di un monitoraggio sistematico in alcuni casi impedisce di individuare e valutare i rischi tempestivamente. Applicando gli obblighi di adeguata verifica della clientela a determinati clienti esistenti, la valutazione tempestiva del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e la reazione a questo rischio possono essere ostacolate dalla mancanza di informazioni aggiornate sui clienti, creando così opportunità per nascondere denaro di provenienza illecita.

In questo contesto, oltre alla quarta direttiva antiriciclaggio, si applicano anche altre norme del diritto dell'Unione, che devono quindi essere prese in considerazione. L'ambito di applicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio incide direttamente sul regime di comunicazione previsto dalla direttiva 2011/16/UE. Quest'ultima prescrive agli istituti finanziari di ottenere un'autocertificazione per quanto riguarda i titolari effettivi di *entità non finanziarie passive* che detengono conti preesistenti con un saldo superiore a 1 000 000 USD, come previsto in linea con lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) sviluppato nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Questo obbligo in base al quale gli istituti finanziari sono tenuti a contattare l'entità non finanziaria passiva consente di realizzare sinergie utilizzando il contatto per aggiornare le informazioni sulla titolarità effettiva sulla base delle più recenti conoscenze.

iii) Luogo di monitoraggio e registrazione dei trust

In conformità dell'articolo 31 della quarta direttiva antiriciclaggio, gli Stati membri devono prescrivere che i trust “disciplinati dal loro diritto nazionale” ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate, in particolare sul fiduciario. Lo stesso articolo prescrive che gli Stati membri istituiscano, a livello nazionale, registri centrali dei titolari effettivi dei trust “che generano obblighi fiscali”.

La Commissione propone di chiarire che lo Stato membro interessato da tali obblighi è quello in cui è amministrato il trust.

Gli attuali criteri relativi alla “legislazione applicabile” e agli “obblighi fiscali generati” non sono compresi in modo coerente e dovrebbero essere chiariti. In particolare, sulla base del testo attuale dell'articolo 31, si potrebbe ritenere che lo Stato membro, finché non riconosce i trust ai sensi della sua legislazione nazionale, non sia soggetto all'obbligo di monitoraggio e registrazione dei trust amministrati sul suo territorio. Ciò rischia di creare lacune nella registrazione e non è in linea con gli obiettivi degli obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva. Inoltre la limitazione dell'obbligo di registrazione ai soli trust che generano obblighi fiscali non è pienamente coerente con il più ampio obbligo, previsto dalla direttiva, di identificare tutti i tipi di trust prima di avviare un rapporto d'affari.

Questa disposizione della direttiva attuale è inoltre incoerente in quanto esenta dall'obbligo di registrazione quei trust che, a causa della mancanza di armonizzazione dei sistemi fiscali, non rientrano nel campo di applicazione della norme fiscali degli Stati membri (poiché ad esempio non hanno residenza fiscale in nessun luogo). Tali trust non solo non pagano le tasse, ma di solito non sono nemmeno registrati in alcun paese.

La proposta della Commissione è coerente con gli orientamenti del GAFI sulla trasparenza e la titolarità effettiva.

iv) Interconnessione dei registri nazionali

La quarta direttiva antiriciclaggio sottolinea la necessità di garantire una sicura ed efficace interconnessione dei registri nazionali dei titolari effettivi. La Commissione è incaricata di elaborare, entro giugno 2019, una relazione che valuti le condizioni, le specifiche tecniche e le procedure per assicurare questa interconnessione.

È estremamente importante affrontare con urgenza i rischi potenzialmente derivanti dall'uso improprio transfrontaliero di soggetti giuridici e istituti giuridici. La Commissione propone di istituire un'interconnessione diretta tra i registri.

L'interconnessione permetterà alle autorità competenti, alle unità di informazione finanziaria e ai soggetti obbligati di identificare i titolari effettivi in modo più agevole ed efficiente, e aumenterà gli obblighi di trasparenza per società e trust. Inoltre consentirà al pubblico di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva in tutta l'UE.

In sintesi, il nuovo approccio in materia di trasparenza delle imprese e di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva affronta tutti gli aspetti che costituiscono attualmente il regime delle informazioni sulla titolarità effettiva: cosa viene registrato (soggetti di cui vengono registrate le informazioni), dove deve avvenire la registrazione (qual è lo Stato membro competente per la registrazione di un dato soggetto), chi può accedere alle informazioni (maggiore chiarezza nell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva), rapporti tra i registri nazionali.

G. Chiarimento di talune disposizioni esistenti

i) Concetto di autorità competenti

Il termine “autorità competenti”, pur essendo utilizzato in tutto il testo della direttiva, non sempre risulta chiaro. Ciò ha portato a interpretazioni divergenti all’interno dell’Unione. La presente proposta include un considerando inteso a chiarire la questione.

ii) Esclusione delle carte private

Le carte private (*closed loop* – a circuito chiuso) sono carte prepagate che possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo nella sede dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi in base a un accordo commerciale diretto con un emittente professionale, o che possono essere utilizzate unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi. Presentando rischi molto limitati in termini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, le carte private non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione di moneta elettronica ai fini della quarta direttiva antiriciclaggio, coerentemente con l’approccio adottato nella direttiva 2009/110/CE²¹.

iii) Piena coerenza con le disposizioni sull’identificazione elettronica

Uno degli obiettivi della quarta direttiva antiriciclaggio è individuare correttamente e verificare le parti (siano esse persone fisiche o giuridiche) di un’operazione e/o di un pagamento. Pertanto l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari (disciplinati dal regolamento eIDAS) sono pertinenti in caso di apertura di conti bancari, accesso a fondi e/o tracciamento delle transazioni elettroniche. Attualmente il quadro eIDAS è una delle pietre angolari del mercato unico digitale e contempla tutti gli elementi dell’identificazione e dell’autenticazione elettroniche.

La quarta direttiva antiriciclaggio dovrebbe essere aggiornata tenendo conto del nuovo quadro normativo sul riconoscimento reciproco dei mezzi e dei regimi di identificazione elettronica notificati, facendo chiaramente riferimento ai mezzi tecnici di cui al regolamento eIDAS ed eliminando ogni potenziale incompatibilità.

Pertanto i riferimenti ai mezzi di identificazione elettronica contenuti nel regolamento eIDAS devono essere inseriti all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’allegato III della quarta direttiva antiriciclaggio. Le copie di documenti originali, così come dichiarazioni, credenziali o attestati elettronici dovrebbero essere riconosciuti come validi mezzi di dimostrazione dell’identità conformemente alla quarta direttiva antiriciclaggio.

²¹ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea²²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, che deve essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
- (2) I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie che stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi restano al di fuori del campo di applicazione della legislazione dell'Unione o beneficiano di deroghe non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a migliorare l'attuale quadro di prevenzione.

²² GU C [...] del [...], pag. [...].

²³ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁴ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- (3) Pur salvaguardando gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849, qualsiasi modifica apportata a quest'ultima dovrebbe essere coerente con l'azione dell'Unione attualmente in corso nel settore della lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento. L'agenda europea sulla sicurezza²⁵ ha indicato la necessità di misure che consentano di affrontare il finanziamento del terrorismo in maniera più efficace e globale, sottolineando che l'infiltrazione dei mercati finanziari permette il finanziamento del terrorismo. Anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015 si è sottolineata la necessità di adottare rapidamente ulteriori iniziative contro il finanziamento del terrorismo in tutti i settori.
- (4) La Commissione ha adottato un piano d'azione per rafforzare ulteriormente la lotta al finanziamento del terrorismo²⁶, che sottolinea la necessità di adeguarsi alle nuove minacce e di modificare a tal fine la direttiva (UE) 2015/849.
- (5) Le misure dell'Unione devono inoltre rispecchiare con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale. La risoluzione 2199(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati ad impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali.
- (6) I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (ossia monete dichiarate a corso legale) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali non sono tenuti ad individuare le attività sospette. Pertanto i gruppi terroristici possono trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È quindi di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. È necessario che le autorità competenti possano monitorare l'uso delle valute virtuali. Ciò consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale.
- (7) La credibilità delle valute virtuali non potrà aumentare se queste sono utilizzate per scopi criminali. In questo contesto l'anonimato diventerà più un ostacolo che una risorsa per il successo delle valute virtuali e per la diffusione dei loro potenziali vantaggi. L'inclusione delle piattaforme di cambio di valute virtuali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a piattaforme di cambio o prestatori di servizi di portafoglio digitale, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato. Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria dovrebbero poter associare gli indirizzi delle valute virtuali all'identità del proprietario di tali valute. Inoltre occorre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate.

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final.

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, COM(2016) 50 final.

- (8) Le valute locali (note anche come monete complementari) che sono utilizzate in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, non dovrebbero essere considerate valute virtuali.
- (9) Gli Stati membri devono prescrivere ai soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, di applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare i rischi. Ciascuno Stato membro determina quindi a livello nazionale il tipo di misure rafforzate di adeguata verifica da adottare nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio. Questa diversità di approccio tra gli Stati membri introduce elementi di debolezza nella gestione dei rapporti d'affari con i paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione. Queste lacune possono essere sfruttate dai terroristi per introdurre e prelevare fondi dal sistema finanziario dell'Unione. È importante migliorare l'efficacia dell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio istituito dalla Commissione prevedendo un trattamento uniforme di tali paesi a livello di Unione. Questo approccio armonizzato dovrebbe concentrarsi principalmente sulle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Tuttavia gli Stati membri e i soggetti obbligati dovrebbero poter applicare misure di mitigazione supplementari in aggiunta alle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, conformemente agli obblighi internazionali. Organizzazioni e enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo possono chiedere l'applicazione di adeguate contromisure per tutelare il sistema finanziario internazionale dai notevoli e continui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo provenienti da parte di certi paesi. Gli Stati membri dovrebbero adottare e applicare misure di mitigazione supplementari per i paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione tenendo conto degli appelli per l'adozione di contromisure quali quelli del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
- (10) Dato il carattere evolutivo delle minacce e delle vulnerabilità legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l'Unione dovrebbe adottare un approccio integrato per quanto concerne la conformità dei requisiti a livello dell'Unione con i regimi nazionali in materia, sulla base di una valutazione dell'efficacia di questi ultimi. Per monitorare il corretto recepimento dei requisiti dell'Unione nei regimi nazionali, la loro effettiva attuazione e la loro capacità di realizzare un solido regime di prevenzione nel settore, la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sui regimi nazionali di gestione dei rischi, ferme restando le valutazioni condotte dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo, quali il GAFI o il comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio (MONEYVAL).
- (11) Le carte prepagate per uso generale sono impiegate per usi legittimi e contribuiscono all'inclusione finanziaria. Tuttavia le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. È pertanto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela conformemente alla direttiva (UE) 2015/849. Pertanto, pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e senza impedire l'uso di tali strumenti per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria, è fondamentale ridurre le

soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale e abolire l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela per il loro uso online.

- (12) L'utilizzo delle carte prepagate anonime emesse nell'Unione è essenzialmente limitato al territorio dell'Unione, mentre per quelle emesse in paesi terzi non sempre esiste questa limitazione. È quindi importante assicurare che le carte prepagate anonime emesse al di fuori dell'Unione possano essere utilizzate nell'Unione solo laddove possano essere ritenute conformi a requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione. Questa regola dovrebbe essere attuata nel pieno rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di scambi internazionali, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi.
- (13) Le unità di informazione finanziaria (FIU) svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche (soprattutto quelle transfrontaliere) e i loro finanziatori. A causa della mancanza di norme internazionali vincolanti, permangono differenze significative tra le unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. Queste differenze non dovrebbe tuttavia incidere sulle loro attività, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di scambiare senza ostacoli, anche attraverso un'adeguata cooperazione con le autorità di contrasto. In tutti i casi di sospetta attività criminale e, in particolare, nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle unità di informazione finanziaria, chiarendone le competenze e la cooperazione.
- (14) Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter ottenere da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. L'accesso incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter chiedere ulteriori informazioni ai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di analisi svolte dalle unità stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra unità di informazione finanziaria. Le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. Un'unità di informazione finanziaria dovrebbe poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente.
- (15) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte della unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti. È quindi essenziale istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari e di conti di pagamento.

- (16) Per garantire il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali, in questi registri dovrebbero essere conservati i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini in materia di antiriciclaggio. Le persone interessate dovrebbero essere informate che i loro dati sono registrati e accessibili alle unità di informazione finanziaria e dovrebbe essere fornito loro un contatto attraverso cui esercitare i diritti di accesso e di rettifica. In fase di recepimento di queste disposizioni, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi massimi (giustificandone adeguatamente la durata) per la conservazione dei dati personali nei registri e, laddove le informazioni non siano più necessarie per i fini dichiarati, ne dovrebbe essere prevista la distruzione. L'accesso ai registri e alle banche dati dovrebbe essere limitato in base al principio della "necessità di sapere".
- (17) Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è essenziale identificare con precisione le persone fisiche e giuridiche e verificarne i dati. I più recenti sviluppi tecnici nel settore della digitalizzazione delle operazioni e dei pagamenti consentono una identificazione sicura elettronica o a distanza. Questi mezzi di identificazione, di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, dovrebbero essere presi in considerazione, in particolare per quanto riguarda i mezzi e i regimi di identificazione elettronica notificati che offrono strumenti sicuri di alto livello e forniscono un termine di riferimento rispetto al quale valutare i metodi di identificazione istituiti a livello nazionale. Pertanto è essenziale riconoscere sia copie elettroniche sicure di documenti originali che dichiarazioni, credenziali, o attestati elettronici come validi mezzi di identificazione.
- (18) La soglia di titolarità effettiva di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 non distingue tra le società commerciali reali e quelle che invece non svolgono alcuna attività commerciale e sono per lo più utilizzate come intermediari tra i beni o il reddito e il titolare effettivo. Nel caso di queste ultime è facile eludere la soglia fissata e impedire l'identificazione delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico. Per chiarire meglio le informazioni sulla titolarità effettiva per quanto riguarda gli intermediari che adottano una forma societaria è necessario stabilire una soglia specifica a partire dalla quale dedurre indicazioni sulla titolarità.
- (19) Nell'ambito del quadro attuale l'approccio adottato per il riesame dei clienti esistenti si basa sul rischio. Tuttavia, poiché alcuni intermediari presentano un maggiore rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di reati presupposto associati, tale approccio può non consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei rischi. Pertanto è importante assicurare che anche talune specifiche categorie di clienti esistenti siano monitorate su base sistematica.
- (20) Attualmente gli Stati membri devono assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti riuscire a occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale è facile nascondere e

²⁷ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

trasferire fondi in tutto il mondo, e i soggetti che riciclano denaro, finanziano il terrorismo o commettono altri crimini sfruttano questa possibilità in misura crescente.

- (21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono amministrati. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri.
- (22) L'accesso pubblico mediante comunicazione obbligatoria di determinate informazioni sulla titolarità effettiva delle società fornisce garanzie supplementari ai terzi che desiderano svolgere attività commerciali con le società in questione. Alcuni Stati membri hanno adottato misure in tal senso o hanno annunciato l'intenzione di rendere pubbliche le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi. Il fatto che non tutti gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni o le differenze nel tipo e nell'accessibilità delle informazioni messe a disposizione possono determinare livelli disomogenei di tutela dei terzi nell'Unione. Per il corretto funzionamento del mercato interno è necessario un coordinamento che eviti distorsioni.
- (23) L'accesso pubblico consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell'integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario. Inoltre può contribuire a combattere l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni con questi soggetti e istituti sono a conoscenza dell'identità dei loro titolari effettivi. Ciò facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni per gli istituti finanziari e le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano della lotta contro questi reati.
- (24) La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall'esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo delle società. Ciò vale in particolare per i sistemi di governo societario caratterizzati dalla concentrazione della proprietà, come quello dell'Unione. Da un lato, grandi investitori con una quota significativa dei diritti di voto e dei diritti patrimoniali possono favorire la crescita a lungo termine e le prestazioni aziendali. Dall'altro lato, tuttavia, titolari effettivi che esercitano il controllo con grandi blocchi di voti possono essere incentivati a riorientare le attività dell'impresa creando opportunità per ottenere un vantaggio personale a scapito degli azionisti di minoranza.
- (25) Pertanto gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso i registri centrali che contengono le informazioni sui titolari effettivi, stabilendo un principio chiaro di accesso pubblico che consenta ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, chi sono i titolari effettivi delle società. È pertanto necessario modificare la direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ per armonizzare le

²⁸

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a

disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi.

- (26) Occorre in particolare ricercare un giusto equilibrio tra il pubblico interesse alla trasparenza delle imprese e alla prevenzione del riciclaggio di denaro e i diritti fondamentali delle persone interessate. L'insieme di dati da mettere a disposizione del pubblico dovrebbe essere limitato, definito in maniera chiara e tassativa e avere natura generale, in modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi. Allo stesso tempo le informazioni rese accessibili al pubblico non dovrebbero differire significativamente dai dati raccolti attualmente. Per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, tali informazioni dovrebbero riguardare essenzialmente lo status dei titolari effettivi di società e trust e riferirsi rigorosamente alla loro sfera di attività economica.
- (27) La comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbe essere concepita in modo da consentire ai governi e alle autorità di regolamentazione di rispondere rapidamente a tecniche di investimento alternative quali i derivati azionari con regolamento in contanti. D'altro canto gli azionisti di maggioranza non dovrebbero essere dissuasi dall'assumere un ruolo attivo nel controllo della gestione delle società quotate in borsa. Per il funzionamento dei mercati finanziari, sempre più internazionalizzati e complessi, è fondamentale che siano previsti ed effettivamente attuati da parte delle autorità nazionali di vigilanza norme e obblighi giuridici per la condivisione di informazioni a livello internazionale.
- (28) I dati personali dei titolari effettivi dovrebbero essere resi pubblici per consentire ai terzi e alla società civile in genere di conoscerne l'identità. Un maggiore controllo pubblico contribuirà a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale. È pertanto essenziale che queste informazioni restino a disposizione del pubblico tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per i 10 anni successivi alla cancellazione della società dal registro. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere in grado di disciplinare nella legislazione nazionale il trattamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, compresi i dati personali per altri scopi laddove tale trattamento risponda a un obiettivo di interesse pubblico e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la finalità legittima perseguita.
- (29) Inoltre, sempre allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero prevedere in circostanze eccezionali, qualora le informazioni esponano il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri e all'accesso ad esse.
- (30) Al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰.

mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

²⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (31) Di conseguenza le persone fisiche i cui dati personali siano conservati nei registri nazionali come informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbero essere informate della pubblicazione dei loro dati personali prima che questa avvenga. Inoltre dovrebbero essere resi disponibili solo dati personali aggiornati e che corrispondono realmente ai titolari effettivi, i quali dovrebbero essere informati dei loro diritti nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680³¹ e delle procedure applicabili per esercitarli.
- (32) La presente direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio³², che sarà sostituita dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.
- (33) Attualmente le società e altri soggetti giuridici analoghi operanti nell'Unione hanno l'obbligo di registrare le informazioni sulla propria titolarità effettiva; questo obbligo tuttavia non si applica ai trust e agli altri istituti giuridici che presentano caratteristiche simili, quali Treuhand, fiducies o fideicomiso istituiti nell'Unione. Per garantire che i titolari effettivi di tutti i soggetti giuridici e istituti giuridici che operano nell'Unione siano adeguatamente identificati e monitorati sulla base di una serie di condizioni coerenti ed equivalenti, le norme sulla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust da parte dei fiduciari dovrebbero essere coerenti con quelle esistenti per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società.
- (34) Per quanto concerne le informazioni sulla titolarità effettiva da mettere a disposizione del pubblico è essenziale tenere conto delle peculiarità dei trust e degli istituti giuridici analoghi. Indipendentemente dalla loro qualificazione nell'ambito del diritto nazionale, dovrebbe essere operata una distinzione tra, da un lato, i trust che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di *trustee* (fiduciario) di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti, e, dall'altro lato, ogni altro trust. Data la natura della prima categoria di trust, le informazioni sui titolari effettivi dovrebbero essere rese pubbliche mediante comunicazione obbligatoria. Dovrebbe essere possibile accedere allo stesso insieme di dati limitato sul titolare effettivo a cui è possibile accedere per le società.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag.1.

³¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³² Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

³³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (35) Per assicurare la proporzionalità, dovrebbero essere messe a disposizione solamente delle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo le informazioni sulla titolarità effettiva di tutti i trust tranne quelli che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di *trustee* di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti. L'interesse legittimo in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati dovrebbero essere giustificato mediante strumenti prontamente disponibili, quali lo statuto o il mandato di organizzazioni non governative o precedenti attività dimostrate che siano inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto associati, o un'esperienza comprovata in materia di indagini o di azioni in questo campo.
- (36) Per garantire che la registrazione e lo scambio di informazioni siano coerenti ed efficienti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'autorità responsabile del registro delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust collabori con i suoi omologhi negli altri Stati membri, condividendo le informazioni concernenti i trust disciplinati dalla legislazione del primo Stato membro e amministrati in un altro Stato membro.
- (37) È importante garantire che le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano applicate correttamente dai soggetti obbligati. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero rafforzare il ruolo delle autorità pubbliche che agiscono in qualità di autorità competenti cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le unità di informazione finanziaria, le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato, nonché le autorità anticorruzione, le autorità fiscali, le autorità che ricevono comunicazioni sul trasporto transfrontaliero di valuta e di strumenti negoziabili al portatore e le autorità responsabili del controllo o della vigilanza per assicurare la conformità da parte degli enti obbligati.
- (38) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi³⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (39) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l'individuazione e l'indagine del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che le misure adottate individualmente dagli Stati membri per tutelare il proprio sistema finanziario potrebbero non essere coerenti con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello stato di diritto e dell'ordine pubblico dell'Unione ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La

³⁴

GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) e la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta).
- (41) Data la necessità di attuare con urgenza misure adottate al fine di rafforzare il regime dell'Unione istituito per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, e visto l'impegno assunto dagli Stati membri a procedere rapidamente con il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, la presente direttiva dovrebbe essere recepita entro il 1° gennaio 2017. Per gli stessi motivi anche le modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 e alla direttiva 2009/101/CE dovrebbero essere recepite entro il 1° gennaio 2017.
- (42) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ [e ha espresso un parere il ...³⁶],
- (43) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2015/849 e 2009/101/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2015/849

La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:

- (1) all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3) sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):
 - “g) prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;
 - h) prestatori di servizi di portafoglio digitale che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali.”;
- (2) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) al punto 6), lettera a), punto i) è aggiunto il seguente comma:

“Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 30 della presente direttiva, l'indicazione di proprietà o di controllo di cui al secondo comma è ridotta al 10% qualora il soggetto giuridico sia un'entità non finanziaria passiva, quale definita dalla direttiva 2011/16/UE.”;
 - b) il punto 16) è sostituito dal seguente:

³⁵ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

³⁶ GU C ...

“16) “moneta elettronica”: la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE, escluso il valore monetario di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5 di tale direttiva;”;

c) è aggiunto il punto 18) seguente:

“18) “valute virtuali”: una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è necessariamente legata a una valuta legale, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di pagamento e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente.”;

(3) l’articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un massimale mensile di operazioni di 150 EUR, utilizzabile solo in tale Stato membro;

b) l’importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 150 EUR;”;

ii) il secondo comma è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri provvedono affinché la deroga prevista al paragrafo 1 non si applichi al pagamento online o al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l’importo rimborsato supera i 50 EUR.”;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari dell’Unione che agiscono in qualità di acquirenti accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all’articolo 14, o possano essere considerate conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.”;

(4) all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014*;

* Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).”

(5) all’articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto, nel corso dell’anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della direttiva 2011/16/UE.”;

(6) all’articolo 18, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.”;

(7) è inserito il seguente articolo 18 bis:

“Articolo 18 bis

1. Per quanto riguarda le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, applichino almeno tutte le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

- (a) ottenere informazioni supplementari sul cliente;
- (b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;
- (c) ottenere informazioni sull’origine dei fondi o del patrimonio del cliente;
- (d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- (e) ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto d’affari;
- (f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d’affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame;
- (g) esigere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a norme analoghe di adeguata verifica della clientela.

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, applichino una o più misure di mitigazione supplementari:

- a) prescrivere agli istituti finanziari di applicare elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;

b) introdurre pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;

c) limitare i rapporti d'affari o le operazioni finanziarie con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi identificati.

3. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure ai paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, in conformità con gli obblighi internazionali dell'Unione:

a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di istituti finanziari del paese interessato, o comunque considerare il fatto che l'istituto finanziario interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati sistemi di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo;

b) vietare la costituzione, da parte di istituti finanziari, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati sistemi di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo;

c) vietare agli istituti finanziari di ricorrere a terzi stabiliti nel paese interessato per lo svolgimento di determinati aspetti del processo di adeguata verifica della clientela;

d) prescrivere che gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con istituti finanziari nel paese interessato;

e) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni degli istituti finanziari aventi sede nel paese in questione;

f) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione.

4. Nell'adottare o nell'applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.

5. Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.”;

(8) all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d'identificazione e di verifica, compresi, ove disponibili, i dati ottenuti tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e qualsiasi altro documento pertinente per quanto concerne l'identità del cliente o del titolare effettivo.”;

(9) l'articolo 30 è così modificato:

a) al paragrafo 5, il primo comma, lettera c) e il secondo comma sono soppressi;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura alle autorità competenti ed alle FIU un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni in esso contenute senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II.

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.”;

c) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

“9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso di cui al paragrafo 5, lettera b), esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

10. Gli Stati membri provvedono all’interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua il paragrafo 5 del presente articolo.

Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità del paragrafo 5.”;

(10) l’articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l’altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso.

Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l’identità:

- a) del costituente;
- b) del o dei “trustee”;
- c) del guardiano (se esiste);
- d) dei beneficiari o della classe di beneficiari;

e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.”;

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

“3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il trust.”;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli Stati membri assicurano che le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis siano accessibili in modo tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Essi assicurano inoltre che i soggetti obbligati dispongano di un accesso tempestivo a tali informazioni, a norma delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi.

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.”;

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

“4 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all’articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo.

Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell’anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b).

4 ter. Al momento dell’avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile.”;

e) è inserito il seguente paragrafo 7 bis:

“7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

Le deroghe accordate a norma del primo comma non si applicano agli enti creditizi, agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

Qualora uno Stato membro decida di istituire una deroga a norma del primo comma, esso non limita l’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti e delle FIU.”;

f) il paragrafo 8 è soppresso.

g) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“9. Gli Stati membri provvedono all’interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua i paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili attraverso i rispettivi registri nazionali e attraverso il sistema di interconnessione dei registri soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1 che sono aggiornate e corrispondono realmente ai titolari effettivi, e che l’accesso a tali informazioni sia conforme alle norme sulla protezione dei dati.

Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo.”;

h) è aggiunto il seguente paragrafo 10:

“10. Ai fini del presente articolo, un trust è considerato amministrato in ogni Stato membro in cui sono stabiliti i fiduciari.”;

(11) l’articolo 32 è così modificato:

a) al paragrafo 3, primo comma, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

“Essa può acquisire e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato.”;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

“9. Nell’ambito delle sue funzioni, ogni FIU è in grado di ottenere da qualsiasi soggetto obbligato le informazioni ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche laddove il soggetto obbligato non abbia trasmesso la segnalazione prevista dall’articolo 33, paragrafo 1, lettera a).”;

(12) è inserito il seguente articolo 32 bis:

“Articolo 32 bis

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE, e conti bancari

detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili, a livello nazionale, alle FIU e alle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma di questa direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le FIU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FIU le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1, in conformità dell'articolo 53.

3. Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1:

- per il titolare del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico;
- per il titolare effettivo del titolare del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico;
- per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto.”;

(13) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.”;

(14) all'articolo 39, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti creditizi e gli istituti finanziari degli Stati membri, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, o tra tali soggetti e le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 42, e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva.”;

(15) all'articolo 40, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, comprese, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, comprese, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.”;

b) è aggiunto il seguente comma:

“Il secondo comma si applica anche ai dati accessibili attraverso il meccanismo centralizzato di cui all'articolo 32 bis.”;

(16) all'articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.”;

(17) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Articolo 49

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT, quali le autorità fiscali, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma dell'articolo 7.”

(18) nella sezione 3 del capo VI è inserita la sottosezione II bis seguente:

“Sottosezione II bis

Cooperazione tra le autorità competenti

Articolo 50 bis

Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità competenti, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia. In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi:

a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;

b) la normativa nazionale impone ai soggetti obbligati l'obbligo di segretezza o di riservatezza, fatti salvi i casi in cui l'informazione richiesta sia detenuta in circostanze in cui si applica il privilegio professionale forense o il segreto professionale;

c) nello Stato membro che riceve la richiesta è in corso un accertamento, un'indagine o un procedimento, fatto salvo il caso in cui l'assistenza possa ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;

d) la natura o lo status dell'autorità omologa richiedente è diverso da quello dell'autorità competente che riceve la richiesta.”;

(19) all'articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni da parte delle FIU collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato e anche laddove il tipo di reati presupposto eventualmente associato non sia stato individuato al momento dello scambio.”

b) al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Tale FIU ottiene le informazioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 9 e trasmette le risposte tempestivamente.”;

(20) all'articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU che riceve la richiesta non rifiuta il suo consenso a tale comunicazione tranne qualora ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.”;

(21) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

“Articolo 57

Le differenze fra le definizioni di reati fiscali contemplate dal diritto nazionale non impediscono alle FIU di fornire assistenza ad un'altra FIU e non limitano lo scambio, la diffusione e l'uso delle informazioni di cui agli articoli 53, 54 e 55.”;

(22) all'articolo 65 è aggiunto il seguente secondo comma:

“La relazione è corredata, se necessario, di adeguate proposte, eventualmente anche per quanto concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui vengano registrate le identità degli utenti e gli

indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali.”;

(23) all’articolo 66, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2017.”;

(24) all’articolo 67, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.”;

(25) all’allegato III, punto 2), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) rapporti d’affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari quali definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014;”.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/101/CE

La direttiva 2009/101/CE è così modificata:

1) al capo 1 è inserito l’articolo 1 bis seguente:

“Articolo 1 bis

Ambito di applicazione

Le misure in materia di pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva si applicano per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a:

a) le società e le altre entità giuridiche di cui all’articolo 30 della direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*, compresi i tipi di società di cui all’articolo 1 della presente direttiva, fatte salve le società senza fini di lucro;

b) i trust che comprendono beni detenuti da o per conto di una persona che esercita un’attività che consiste nell’amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di *trustee* (fiduciario) di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti, e altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli di detti trust.

* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).”;

2) al capo 2 è inserito l'articolo 7 ter seguente:

“Articolo 7 ter

Pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'obbligo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 bis, lettere a) e b), della presente direttiva, della pubblicità di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla loro titolarità effettiva, conformemente agli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849.

Le informazioni consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo e nella natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

2. La pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 è assicurata attraverso i registri centrali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 3 bis della direttiva 2015/849.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.
4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.
5. I dati personali dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati affinché i terzi e la società civile in generale possano conoscerne l'identità, contribuendo così, attraverso un maggiore controllo pubblico, a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici. A tal fine le informazioni rimangono a disposizione del pubblico tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per un massimo di 10 anni successivamente alla cancellazione della società dal registro.”.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente